



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BARI**  
**Quarta Sezione Civile**

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7330 dell'anno 2021

**Tra**

**[REDACTED]** (**[REDACTED]**) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Angiuli ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

**Attrice**

**Contro**

**BANCA POPOLARE DI BARI spa** (00254030729), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

**Convenuta**

**Conclusioni delle parti:** le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 21.04.2023

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 28.05.2021, [REDACTED], lamentando una serie di illegittimità nel rapporto bancario intercorso con la Banca Popolare di Bari ed in particolare nell'acquisto di azioni emesse dalla stessa banca, conveniva in giudizio quest'ultima chiedendo: “

“1. In via preliminare, accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta ai propri obblighi di comportamento quale soggetto intermediario qualificato con riguardo al rapporto contrattuale di amministrazione, gestione titoli e consulenza personalizzata sussistente con l'attrice e con specifico riferimento all'operazione di acquisto di azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari, perfezionata in data 18/11/2013, il tutto come descritto nella premessa in fatto e ai punti *sub* A), B), C), D), E) della premessa in diritto del presente atto;

2. per l'effetto, previa eventuale declaratoria di risoluzione del contratto *ex art.* 1453 c.c. ovvero della responsabilità pre-contrattuale della stessa banca *ex art.* 1337 c.c., condannarla in ogni caso, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, alla corresponsione in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, dell'intero capitale netto investito nelle azioni BPB, ammontante a € 20.013,00 ovvero di ogni diversa somma – maggiore o minore - che sarà ritenuta di giustizia ed equità, con l'aggiunta degli interessi legali al saggio *ex art.* 1284, comma 4, c.c. e del maggior danno da svalutazione monetaria, da computarsi a decorrere dalla data di acquisto delle azioni e fino all'effettivo pagamento;

3. in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta dei limiti di mandato *ex art.* 1711 c.c., come prospettato al punto *sub* F) della premessa in diritto e per l'effetto condannare la stessa banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, alla corresponsione in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio o restitutorio, dell'intero capitale netto investito nelle azioni BPB, ammontante a € 20.013,00 ovvero di ogni diversa somma – maggiore o minore - che sarà ritenuta di giustizia ed equità, con l'aggiunta degli interessi legali al saggio *ex art.* 1284, comma 4, c.c. e del maggior danno da svalutazione monetaria, da computarsi a decorrere dalla di acquisto dei titoli e fino all'effettivo pagamento;

4. condannare infine la banca convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.

Costituitasi in giudizio, la Banca convenuta eccepiva preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la prescrizione dei diritti e delle domande avverse.

Nel merito, la Banca deduceva il corretto adempimento di tutti gli obblighi informativi e la corretta gestione del rapporto con il cliente.

Disposta la mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo, con ordinanza del 04.02.2022 venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.

All’udienza del 03.06.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni all’udienza del 21.04.2023, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attrice è fondata.

La Banca convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale dei diritti e delle domande attrici, poiché le azioni oggetto di causa sarebbero state acquistate a novembre 2013 e la citazione notificata il 28.05.2020 dopo l’interruzione dei termini avvenuta con il reclamo del 05.03.2020.

L’eccezione è infondata.

In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l’azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c.

Nel caso di specie, l’acquisto delle azioni risale a novembre 2013 mentre la citazione è stata notificata il 28.05.2020.

Nel merito, in ordine agli addebiti di inadempimento, rilevanti ai fini risolutori e risarcitori, l’attrice lamenta:

- a) La violazione degli obblighi di corretta profilatura e l'inattendibilità del questionario;
- b) L'inadeguatezza e inappropriatezza dell'investimento;
- c) La non segnalata informazione sul conflitto di interessi.

Deve osservarsi che l'art. 21 del D.Lgs n. 58/98 pone a carico del soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi di investimento l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Sul punto, il Regolamento Intermediari n. 16190/2007 all'art. 41 specifica quanto segue:

*(Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)*

*1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2,5 e 7.*

Per le operazioni basate sul contratto quadro del 01.12.2010, la banca ha acquisito il questionario di profilatura della cliente, sicché il relativo obbligo deve ritenersi assolto, ferma restando ogni ulteriore valutazione in ordine al diverso profilo dell'adeguatezza.

La Banca, su cui grava l'onere della prova dell'esatto adempimento della prestazione, non ha provato d'aver correttamente operato tale valutazione, che deve invero fondatamente escludersi alla luce della notoria rischiosità dell'investimento azionario, dell'età dell'investitore (76 anni al momento dell'acquisto dei titoli), della situazione di pensionata, del reddito effettivo e della mancata diversificazione dell'investimento, concentrato su un unico titolo.

Il giudizio di inadeguatezza consegue, oltre che dai rilievi innanzi svolti, dall'esame dei questionari sottoscritti il 01.12.2010 e 18.11.2013, da cui emerge l'intenzione del cliente di proteggere nel tempo il capitale investito, ad investire solo una piccola parte del capitale, a fronte di un patrimonio complessivo

(non verificato) di € 200.000,00 ed un reddito annuo (non verificato quanto all'attendibilità) di € 100.000,00. Informazioni fortemente inattendibili, inoltre, nel momento in cui nel questionario viene chiesto al cliente (che risponde affermativamente) "*conosce le seguenti tipologie di strumenti finanziari/servizi di investimento: Fondi Comuni, SICAV, ETF, ETC, Polizze Index Linked/Unit Linked, Gestioni Patrimoniale*". Inattendibilità conseguente alla assenza di investimenti azionari effettuati precedentemente dall'attrice e della sua assenza di studi specifici tali da farle intendere il reale significato di quanto chiesto in sede di compilazione del questionario.

La Banca convenuta assegnava quindi all'attrice un profilo di rischio "Medio" con esperienza Finanziaria: "Medio-alta".

In sostanza, tenuto conto dell'età, dell'omessa documentazione di pregressi ed importanti investimenti speculativi, della mancata emersione di consistenti risorse o patrimoni, tali da far ritenere sostenibile il rischio connesso all'investimento azionario, senza compromissione dei risparmi, la concentrazione degli investimenti sul medesimo titolo, non quotato sui mercati regolamentari, con rischio di liquidità, integrava operazione non adeguata per l'investitore.

La mancata segnalazione di tali circostanze costituisce pertanto inadempimento grave agli obblighi informativi gravanti sulla banca convenuta.

Nel caso di specie, inoltre, la Banca, proprio nella stessa data dell'acquisto dei titoli (18.11.2013) trasmetteva all'attrice una "*Raccomandazione personalizzata numero: 201311180010001146-Raccomandazione valida fino al: 21/11/2013*". In detta comunicazione la Banca scriveva: "Gentile Cliente, in relazione al servizio d'investimento di Consulenza erogatoLe/vi riportiamo le raccomandazioni personalizzate a Lei/Voi adeguate sulla base delle informazioni da Lei/Voi fornite sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, come previsto dall'Art. 39 del Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato".

Indicazione	Descrizione	Oggetto	Importo/quantità	Prezzo	Div.
Acquistare	AZ. Banca Pop Bari	IT0000220514	2.100,00	-	EUR

La Banca, inoltre, non ha provato di aver segnalato il conflitto di interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario, con conseguente violazione del relativo obbligo di comunicazione.

In proposito, non può ritenersi esaustivo il contratto quadro che reca indicazioni generali, dovendo l'informazione essere fornita per ogni specifica operazione di investimento. La raccomandazione ad acquistare azioni BPB del 18.11.2013 non conteneva, in ogni caso, alcun riferimento al conflitto di interessi.

Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.

Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità "quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (in applicazione del principio, la Corte cassando la pronuncia impugnata ha prescritto alla Corte d'Appello in sede di rinvio: di valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; di verificare se i titoli fossero ancora nella disponibilità degli investitori; di verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti; di statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuo agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute) (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).

Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine di acquisto di azioni della BPB, da parte dell'attrice, per un ammontare complessivo di € 20.013,00.

Risulta, di contro, la percezione di cedole da parte dell'attrice per la somma di € 134,55 in data 02.05.2014.

Alla risoluzione di detto ordine di acquisto, consegue pertanto l'obbligo della resistente, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 20.013,00 percepito per n. 2.100 azioni da compensarsi parzialmente con la somma di € 134,55.

La banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 19.878,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, riconosciuta ai minimi per la minore complessità.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 28.05.2021 da ██████████ nei confronti della Banca Popolare di Bari spa, in accoglimento della domanda, così provvede:

- 1) Dichiaro risolto, per inadempimento grave della convenuta, l'ordine di acquisto di azioni BPB del 18.11.2013 effettuato dall'attrice;
- 2) Condanna la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 19.878,45 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) Condanna la banca convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate complessivamente in € ██████████ di cui € ██████████ per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.

Bari, 25.10.2023

Il Giudice – Savino Gambatesa